

Verbale di ASSEMBLEA STRAORDINARIA dell'Associazione

"...per i sentieri ODV - Associazione per l'ambiente, salute e cultura".

L'anno 2023 il giorno 24 del mese di aprile, alle ore 19:00, in Via Vittorio Emanuele, 72 85051 Bella PZ, nella sede legale dell'Associazione ...per i sentieri ODV, sono presenti in proprio e per delega N. 13 soci, come da avviso di convocazione del 08 aprile 2023;

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il Signor **Isoldi Luciano**, il quale **dichiara e chiede** il darsi atto, che trovasi, qui riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione per l'ambiente, salute e cultura **"...per i sentieri ODV"**, essendo presenti N. 12 soci su 15 iscritti, è validamente costituita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Modifiche dello statuto, utili all'ISCRIZIONE RUNTS dell'Associazione La "...per i sentieri ODV - Associazione per l'ambiente, salute e cultura" - prot. N. 25512 dell'06/02/2023 – Richiesta chiarimenti e integrazione documentazione.**

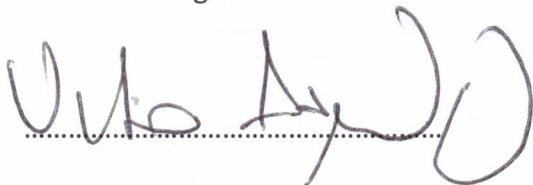
Il Presidente chiama a fungere da Segretario il signor DAMIANI VITO MARIO

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la **modifica dello Statuto** dell'Associazione, ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) **utili all'ISCRIZIONE RUNTS dell'Associazione La "...per i sentieri ODV - Associazione per l'ambiente, salute e cultura" - prot. N. 25512 dell'06/02/2023 – Richiesta chiarimenti e integrazione documentazione**, comunicato dagli **Uffici per il controllo sugli organismi partecipanti al RUNTS della Regione Basilicata - PEC del 03.04.2023**. Dà, quindi, lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate. Detto statuto, **composto da 32 articoli**, viene **approvato dall'Assemblea all'unanimità** e si allega al presente atto.

Il Presidente dichiara **approvato il nuovo statuto sociale** che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'agenzia delle entrate in regime di **esenzione d'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017** (Codice del Terzo settore). Dopo tale registrazione, il Presidente procede all'inserimento dei documenti richiesti sulla piattaforma di **registrazione al RUNTS**.

Null'altro essendovi da deliberare, **il Presidente chiude la seduta alle ore 20.30**, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



Stampa ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Potenza, Ufficio Territoriale di Potenza. Contiene dati di registrazione (Reg. al N. 520), data (26 APR 2023), e firme dei funzionari (Gianluigi PACE).

Statuto dell'associazione di Volontariato

...per i sentieri ODV "Associazione per l'ambiente, salute e cultura"

ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO
In Data 26 APR 2023 520 Serie 3

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

E' costituita nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore (Ets) denominato: **"...per i sentieri ODV" - Associazione per l'ambiente, salute e cultura**, assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione ha sede legale in Bella (PZ) Via Vittorio Emanuele, 72. Il trasferimento della sede legale **con delibera del Consiglio Direttivo** non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato; l'Associazione non ha scopo di lucro.

Art. 2

Statuto

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3

Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 4

Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art 5

Scopo, Finalità e Attività

L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

L'attività viene svolta in modo personale, spontaneo e gratuito dagli aderenti all'associazione, senza alcun fine di lucro e per puro spirito di solidarietà sociale, a favore di soggetti terzi. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di svolgere, in attività di volontariato ed a vantaggio della comunità le seguenti attività:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

In relazione alla lettera (a)

- informazione, Orientamento e Sostegno per il paziente Atassico, le persone con disturbi motori e le loro famiglie;
- ascolto per l'accoglienza e l'orientamento della domanda sanitaria e sociale anche in collaborazione con le Amministrazioni pubbliche;
- servizio di presa in carico delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
- servizi per la mobilità delle persone con disabilità.

In relazione alla lettera (d)

- formazione volontari;
- formazione operatori Servizio Civile Universale;
- formazione per tecnici delle Amministrazioni Pubbliche in materia del superamento delle barriere architettoniche, inclusione e normative associate;
- formazione e promozione in ogni settore della Società Civile dei principi contenuti nella convenzione ONU dei diritti delle persone con disabilità;
- tirocini in convenzione con le Scuole di Formazione Professionale, Istituti di Istruzione Secondaria;
- tirocini post-laurea in convenzione con le Università Statali e Private.

In relazione alla lettera (e)

- Salvaguardia dell'habitat naturale, antincendio boschivo e di interfaccia in collaborazione con le Amministrazioni competenti, sia in fase di prevenzione, che di avvistamento e con volontari formati, informati addestrati ed equipaggiati per il contrasto attivo.
- Coinvolgimento d'istituti scolastici, associazioni di persone disabili, enti e realtà del mondo profit e no profit, in attività formative e nella programmazione di visite e gite istruttive finalizzate alla conoscenza del territorio ambientale e storico-artistico attraverso il collegamento tra strutture di accoglienza, strutture ricettive, servizi di trasporto, istituti formativi, rete del circuito museale, delle offerte culturali, delle risorse naturali, dello sport e dello svago;
- Organizzazioni di escursioni guidate ad aree protette e sui percorsi naturalistici;
- Promozione e sviluppo dell'educazione ambientale;
- Progettazione e realizzazione di mostre e aree a carattere espositive a carattere fotografico, naturalistico e ambientale;
- Progettazione di percorsi escursionistici e naturalistici;
- Realizzazione di studi e consulenze naturalistiche e ambientali;
- Organizzazione di iniziative di protezione e di tutela ambientale;

- Promozione della conoscenza, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente e habitat naturali;
- Gestione diretta di aree di interesse naturalistico anche attraverso interventi di infrastrutturazione e riqualificazione;
- Preparare progetti d'assistenza con animali per persone con disabilità visive, uditive e di locomozione favorendo il loro inserimento e la loro integrazione nelle attività sociali e civili (Pet Therapy, Ippoterapia, Onoterapia etc.);
- Promuovere occasioni di incontro diretto con il mondo animale, attraverso visite guidate nei rifugi, masserie didattiche, bioparchi etc.;
- Ottenere la gestione in proprio di strutture idonee al ricovero, mantenimento e cura degli animali abbandonati e randagi e aree attrezzate per cani;
- Diffondere e favorire la conoscenza e il rispetto per la natura e per il benessere animale;

In relazione alla lettera (f)

- tutelare il patrimonio culturale, architettonico e storico del territorio e del paesaggio;
- gestire in proprio attività di carattere sociale, scientifico, culturale, ed ogni altra iniziativa negli enti locali, circoli, istituti scolastici, università e centri di formazione e ricerca, atte ad agevolare lo studio e la preparazione culturale;
- promuovere e diffondere presso tutti gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado la valorizzazione dell'ambiente e delle tradizioni locali;
- promuovere la tradizione locale (narrativa e poesia, musica, costume, folklore, artigianato, prodotti tipici, spettacoli per la rievocazione storica di usi e costumi del passato), con possibilità di pubblicazioni di testi;
- organizzare e promuovere, in proprio, qualsiasi attività turistica come a titolo esemplificativo, escursioni, campeggi, campi scuola, visite guidate, per estendere, valorizzare ed approfondire la conoscenza dell'area e dei problemi di interesse naturalistico, ambientale, paesaggistico, storico, culturale e artistico.

In relazione alla lettera (i)

- servizi di orientamento al para-sport e allo sport, alla cultura e al tempo libero;
- progettazione e co-progettazione di attività culturali, artistiche, sportive e del tempo libero;
- servizio di prova gratuita delle attività sportive realizzate in collaborazione con le strutture in rete;
- convegni, tavole rotonde e giornate informative;
- realizzazione e diffusione di testi cartacei e/o digitali sulle buone pratiche nei settori su indicati;
- realizzazione e diffusione di tutte le attività associative attraverso audio, video, materiale cartaceo ed ogni altro veicolo comunicativo disponibile.

In relazione alla lettera (y)

- Contribuire allo sviluppo e potenziamento della Protezione Civile, collaborando con le autorità e gli Enti competenti per migliorare l'utilizzo delle risorse;
- Compiere interventi di Soccorso nell'ambito dei Comuni, ed in caso di necessità e/o in emergenza richiesto anche a livello Provinciale, Regionale, Nazionale ed internazionale;
- Promuovere studi, ricerche e iniziative sul tema della previsione e della prevenzione in materia di protezione civile e sui problemi urbanistici e architettonici relativi al recupero e alla ricostruzione dei centri colpiti da calamità;
- Organizzare corsi di formazione, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento del personale in qualsiasi modo impiegato nella protezione civile, secondo le direttive ed i ruoli fissati dalle leggi statali e regionali e dalle indicazioni della U.E.;
- Affiancare, come supporto documentale e scientifico, gli organi competenti alle attività di intervento in emergenza;
- Promuovere operazioni di prevenzione per la tutela delle persone e del patrimonio ambientale e naturale;
- Predisporre, in collaborazione con le Amministrazioni comunali e/o regionali, i piani comunali per la Protezione Civile;

Affiancare i servizi nazionali, regionali, comunali, provinciali di Protezione Civile, il Corpo Forestale dello Stato, le Comunità Montane, gli Enti Pubblici e Privati, le Autorità Civili e Militari, per l'attività

di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, concorrere al soccorso delle popolazioni sinistrate (colpite da calamità naturali quali terremoti, frane, inondazioni ed incendi anche boschivi) ed ad ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Basilicata e di tutta la Nazione Italiana.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Sono soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità previa ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, che è subordinata alla presentazione da parte degli interessati di apposita domanda in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.

La qualifica di socio si perde:

- a) per recesso;
- b) per mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti;
- c) per esclusione;
- d) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
- e) per decesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica da far pervenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e la cui disamina verrà effettuata nella prima assemblea dei soci utile.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 7

Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:

- a. rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- b. versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- c. rispettare le delibere degli organi sociali;

d. partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;

e. non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

I soci hanno diritto:

- a. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b. essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- c. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- d. esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- e. votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- f. denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Art. 8

Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 9

Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Art. 10

Gli organi sociali

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
- Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Gli organi associativi possono essere svolti in modo telematico o in videoconferenza mediante mezzi di telecomunicazioni, purché vengano rispettati i criteri di trasparenza e tracciabilità previsti dalla normativa vigente.

Art. 11 **L'assemblea**

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di **seconda convocazione, che avviene almeno 24 ore dopo la prima.**

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione, oltre che a modifica dello statuto, la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sull'esclusione degli associati e si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati,
- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 12 **Compiti dell'Assemblea**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di

- responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

Art. 13

Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 14

Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati. Inoltre l'assemblea

Art. 15

Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero dispari da un minimo di tre membri ad un massimo 7 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. L'organo di amministrazione è composto con la presenza di almeno $\frac{1}{3}$ dei suoi componenti da persona portatrice di handicap.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione degli associati),
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- elegge il Presidente;

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'organo di amministrazione.

Art. 16

Il Presidente

Il presidente è eletto dall'organo di amministrazione a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17

Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18

Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 19

Libri sociali

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Comitato Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione.

Art. 20
Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 21
I beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 22

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 23

Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 24

Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 25

Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 26

Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 27

Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 28

Responsabilità della organizzazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

Art. 29

Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 30

Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 31

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 32

Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtz medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.